

Repertorio n. del

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

-----oOo-----

Disciplinare per la concessione d'uso di terreni a pascolo in località Montagnana all'interno del complesso forestale regionale Giogo-Casaglia in Comune di Palazzuolo Sul Senio".

In esecuzione della determinazione n. /EATF del l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominata "Ente concedente" o UMCM, nella persona del dott. Cosimo Damiano Calò, nato a Manduria (TA) il 17/03/1974, che agisce non in proprio ma in qualità di responsabile "ad interim" del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, P.I./C.F.: 06207690485 autorizzato alla sottoscrizione del presente disciplinare con Decreto del Presidente n. 2 del 03/03/2026;

AFFIDA IN CONCESSIONE D'USO

a.....
.....
.....
.....

Art. 1. - Oggetto della concessione

Sono oggetto della concessione d'uso di terreni prevalentemente a pascolo in località Montagnana in Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso forestale regionale Giogo-Casaglia e contraddistinti catastalmente come segue:

Foglio	Mappale	Superficie	Foglio	Mappale	Superficie
54	13	13970	54	34	13900
54	14	1300	54	35	14360
54	15	4960	54	37	12890
54	28	3040	54	38	10310
54	29	1280	54	39	5220
54	30	770	54	40	3060
54	31	55000	54	41	12480

54	32	3760	54	42	990
54	33	5400	54		

Per un totale di 16.26.90 ettari così suddivisi:

- superficie pascoliva ha. 5,8
- superficie pascoliva da recuperare ha. 4,2
- superficie boscata ha. 5,269
- affioramenti rocciosi ha. 1,0

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni.

Art. 2 - Finalità della concessione

I terreni, come contraddistinti al precedente art. 1 sono concessi in uso al concessionario per essere utilizzati come pascolo in accordo con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii con particolare riferimento alle lettere:

- e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna,
- i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse,
- l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse,

e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.

Art. 3 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni nove (9) a decorrere dalla data del La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile: qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'UMCM apposita richiesta scritta almeno sei mesi (6) prima della scadenza. L'UMCM si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.

Art. 4 – Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi.

Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata.

Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora l'UMCM, la Regione Toscana e l'Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna e si impegna a coltivare i terreni, mantenere i pascoli, e gestire i boschi secondo le norme di una corretta e razionale tecnica agronomica e selvi colturale e nel rispetto delle disposizioni normative e del Piano di Gestione.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane all'UMCM, il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento dei beni.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni stessi.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento della L.R. 77/2004, approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della

concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata all'impegno del Concessionario a rispettare la normativa vigente in materia di urbanistica, governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impegno a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicata un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito.

Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario (articolo 45 comma 4 e articolo 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Pertanto se il concessionario potrà accedere a finanziamenti pubblici inerenti l'attività agro silvo pastorale sui terreni in concessione, l'eventuale somma da portare a scomputo potrà essere solo quella a suo carico.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana vigente, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il concessionario è altresì obbligato:

- a immettere al pascolo un numero di capi di bestiame adeguato alle potenzialità del cotico erboso;
- ad eseguire a fine pascolamento, nei pascoli ed nei prati pascoli, nelle superfici meccanizzabili, uno sfalcio di ripulitura;
- alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso forestale regionale “Giogo-Casaglia”. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico dei terreni, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali;
- relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell’Ente concedente;
- ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva.
- a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica effettiva con pascolamento di animali comunicando all’Ente concedente il numero dei capi che si intende allevare e le modalità di esercizio del pascolo in conformità a quanto proposto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. L’Ente concedente si riserva di limitare il pascolo qualora si verificano o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo;
- al decespugliamento e sfalcio di erba annuale dei terreni concessi, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento forestale 48/R del 8/8/2003;
- a concordare con l’Ente concedente l’eventuale rinnovo del cotico erboso previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge necessari per poter effettuare l’intervento qualora si rendessero necessarie ai sensi del Regolamento Forestale 48/R/2003;
- a risarcire all’ente concedente di qualsiasi danno causato all’area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto al successivo articolo 8;
- a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6. – Forniture

Il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti l’approvvigionamento idrico per soddisfare il fabbisogno del bestiame e, nel caso venga individuata una sorgente fruibile resta inteso che le

opere di captazione e gli oneri istruttori per l'ottenimento delle autorizzazioni sono a carico del concessionario così come la manutenzione della presa, delle condutture e dei depositi di accumulo.

Art. 7 - Permessi e nullaosta

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei terreni a pascolo all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività alla quale è destinato l'uso dei beni.

Art. 8 - Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € annui (euro/00). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di febbraio tramite bonifico bancario, sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Borgo San Lorenzo (FI) - IBAN: IT 41 F 03069 37751 100000300010 indicando come causale "Concessione pascoli Montagnana anno....."

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9 – Cauzione

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione ha costituito un deposito cauzionale infruttifero pari a sei (6) mensilità del canone, ovvero €versato mediante bonifico bancario in data

Il deposito cauzionale di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza della concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

Art. 10 – Assicurazione

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operante la copertura assicurativa di seguito specificata; copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentata all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo

cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione.

Il concessionario ha depositato copia della Polizza n. rilasciata daAgenzia di in data

Art. 11 – Divieti

E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso c/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005), pena la revoca immediata della concessione. È altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione. È fatto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc., fatto salvo quanto disposto all'art. 5. E' vietato il pascolo di suini.

Art. 12 - Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per i quali sono stati concessi;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente, anche senza compenso, a terzi i beni concessi;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. "Obblighi del Concessionario";
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che determinano la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato: al concessionario e

assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R/2005).

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i. debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni indennizzi o rimborsi.

Art. 13 – Rinuncia

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che lo stesso dovrà provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'ente concedente sulla cauzione di cui all'articolo 9. Nulla è dovuto per eventuali lavori di natura straordinaria eventualmente realizzati fino a quel momento. Il concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i terreni e fabbricati in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 14 - Domicilio del concessionario

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio legale in via n.....

Art. 15 - Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 16 – Spese

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte 1 DPR 131/1986). La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del concessionario.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 - Disposizioni finali

Sono parte integrante del presente atto la cartografia e i riferimenti catastali dei terreni (ALL/A).

Sono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- lo stato di consistenza dei beni sottoscritto tra le parti;
- il progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- la polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile accesa presso.....

Agenzia di ancorché non materialmente allegata;

- il versamento del deposito cauzionale di €ancorché non materialmente allegato;

- il versamento del canone annuale di € ancorché non materialmente allegato;

- il versamento delle spese di registrazione di €.ancorché non materialmente allegato.

Art. 19 – Riservatezza

I dati personali forniti dal concessionario, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Borgo San Lorenzo, lì

L'Ente concedente

Dott. Cosimo Damiano Calò

Il Concessionario

.....